

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

5.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUERRINI GIORGIO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	35
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale dell'aviazione civile — per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta (<i>Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (480-B)	35
PRESIDENTE	35, 37
AZIMONTI	36
GATTO	37
PIRASTU	36
PROTTI	36
VENTURINI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	37

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Reale Giuseppe e Squicciarini.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale dell'aviazione civile — per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (480-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale dell'aviazione civile — per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta ».

Il provvedimento è stato approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 2 ottobre 1968; la nostra Commissione l'ha approvato con modificazioni nella seduta del 30 ottobre 1968; la suddetta VII Commissione del Senato, a sua volta, ha

La seduta comincia alle 9,30.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

modificato il nostro testo nella seduta del 15 gennaio 1969.

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore Squicciarini, che è in congedo.

Il testo trasmessoci dal Senato, in realtà, è quasi identico a quello approvato dalla nostra Commissione, poiché vi è stato apportato un solo emendamento aggiuntivo, con l'introduzione dell'articolo 2.

Il suddetto articolo aggiuntivo, per altro, riguarda solo la copertura finanziaria. Pertanto, ritengo inutile soffermarmi sulle modificazioni apportate dal Senato e mi limito a comunicare che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'articolo aggiuntivo.

Concludo, raccomandando alla Commissione di approvare la modificazione del Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche introdotte dal Senato.

PIRASTU. Noi non siamo contrari al fatto che la Direzione generale dell'aviazione civile, interrompendo il sistema della concessione di appalti che, fra l'altro, giudichiamo criticabile e da non perpetuare, inauguri un nuovo metodo, quello cioè della iniziativa diretta nei riguardi di opere di particolare urgenza ed importanza. Quando, però, andiamo ad esaminare il testo notiamo delle cose incomprensibili e, a nostro parere, non approvabili.

I colleghi ricorderanno che il Parlamento approvò, nella passata legislatura, una legge di grande rilevanza sociale che ha abolito il sistema dei contratti a termine che metteva i lavoratori nella condizione di avere, a scadenze fisse, una spada di Damocle sul capo che influenzava, per altro, la loro condotta e limitava la loro libertà durante tutta la durata del contratto a termine.

Ci paiono, quindi, strani il ritorno, nella fattispecie, a tale deprecato sistema e la norma per cui il ministero « ha facoltà di assumere operai con contratto di diritto privato della durata massima di 120 giorni »; e ciò anche se si aggiunge: « con l'osservanza delle norme sulla disciplina del contratto collettivo di lavoro a tempo determinato e di quelle sul collocamento dei lavoratori disoccupati ».

Per altro, il testo della legge ha bisogno di un chiarimento per la parte che riguarda la non rinnovabilità del contratto dopo la scadenza della durata massima di 120 giorni. Qui le ipotesi sono due: o dovrà essere fatto un lavoro di calibratura miracolosa, per cui

le opere sono effettivamente finite entro i 120 giorni stabiliti, e questa è una cosa pressoché impossibile, oppure nella eventualità, molto probabile, che le opere durino più di 120 giorni, il ministero dovrà licenziare tutti gli operai ed assumerne altri perché il contratto non è rinnovabile. Non mi sembra una cosa ragionevole.

Probabilmente a me sfugge qualcosa delle intenzioni che hanno ispirato il disegno di legge e quindi, cautamente, sospendo il mio giudizio in attesa di chiarimenti da parte del rappresentante del Governo o di qualche onorevole collega.

PROTTI. La preoccupazione dell'onorevole Pirastu non appare molto fondata.

Il provvedimento in discussione dice che il contratto non è rinnovabile, quindi, il contratto in essere, al momento della scadenza, viene a decadere, e non viene prorogato. Perciò, la Direzione generale dell'aviazione civile è autorizzata a porre in essere un altro contratto, senza, tuttavia, cambiare necessariamente gli uomini del contratto precedente.

Alla scadenza di un contratto, secondo il provvedimento in esame, nasce un altro contratto *ex novo*, ma non è detto che gli operai debbano essere tutti sostituiti.

Per tali motivi, l'interpretazione data dall'onorevole Pirastu non credo abbia un fondamento.

Secondo me, l'interpretazione esatta della norma in esame riguarda semplicemente il profilo giuridico. Evidentemente, il nuovo contratto sorge *ex novo*, poiché non si desidera far conseguire degli effetti determinati connessi con il precedente contratto.

AZIMONTI. Se l'interpretazione esatta è quella data dal collega Protti, anch'io ho delle preoccupazioni circa la natura del contratto di lavoro previsto, il quale, evidentemente, tende ad eludere la disciplina legislativa in materia di contratti di lavoro.

Se esistono effettivamente delle esigenze particolari per l'assunzione a tempo determinato di lavoratori per specifici lavori, non dovrebbe esserci il limite dei 120 giorni, ma quello della fine dei lavori stessi. Tale termine, infatti, può essere di 130 giorni, come anche di 50 giorni, per esempio.

Per tali motivi, proporrei un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge in discussione, tendente a sostituire il termine di 120 giorni con le seguenti parole: « fino al termine del lavoro per il quale sono stati assunti ».

PRESIDENTE. Come relatore devo dire che trovo assai meritevoli di considerazione le osservazioni degli onorevoli colleghi.

Io credo, però, di poter interpretare la norma in questione nel seguente modo. Il termine massimo di 120 giorni è stato posto poiché la possibilità di assumere lavoratori direttamente, da parte della Direzione generale dell'aviazione civile, deve essere del tutto eccezionale, proprio in riferimento alle leggi vigenti: se non si dovesse stabilire un termine certo, si darebbe la possibilità, in pratica, di eseguire qualsiasi lavoro, anche di importanza rilevantissima, richiedente più lunga durata.

Invece, lo spirito del provvedimento in esame è quello di dare la possibilità di eseguire dei lavori in economia, ma solo per necessità di carattere del tutto eccezionale.

Sotto questo profilo, il fatto che il contratto per i suddetti lavori non è rinnovabile rafforza lo spirito del disegno di legge, tendente a dare un carattere di assoluta eccezionalità alle assunzioni in parola e ai relativi lavori.

Per tali motivi, se la Commissione modificasse il termine dei 120 giorni e sopprimesse la clausola della non rinnovabilità del contratto, in pratica, eliminerebbe lo spirito che ha ispirato il provvedimento tendente a limitare nel tempo e, soprattutto, sul piano giuridico, determinante facoltà della Direzione generale dell'aviazione civile.

VENTURINI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. A me pare che gli argomenti portati dal Relatore siano validi. Qui si tratta di lavori straordinari come il prosciugamento di allagamenti di aeroporti, o guasti che possono compromettere la continuità del funzionamento dei servizi. Peraltro, se noi togliessimo il carattere di straordinarietà ai lavori eseguibili in base al provvedimento in esame, noi daremmo alla Direzione generale dell'aviazione civile la facoltà di assumere anche lavori della durata di due, tre e anche quattro anni. Questa legge insomma, è fatta proprio per permettere alla Direzione generale dell'aviazione civile di far fronte ad esigenze immediate che possono presentarsi di volta in volta, senza, per altro, sottrarla alle norme di carattere generale.

Per tali ragioni non condivido le preoccupazioni manifestate e sono contrario agli emendamenti preannunciati dai colleghi.

GATTO. Onestamente debbo dire che non sono convinto dalle delucidazioni fornite dal Relatore e dal Sottosegretario.

Noi non stiamo legiferando in materia di regolamento di appalti o di lavori in economia e, pertanto, restano valide, in sede di esame di questa legge, tutte le norme generali che regolano l'assunzione di lavori in economia da parte dell'Amministrazione dello Stato, ivi comprese le funzioni di controllo della Corte dei conti. Noi stiamo legiferando, invece, su un aspetto particolare che riguarda le modalità di assunzione dei lavoratori e non possiamo violare la legge generale che il Parlamento ha già votato e che abolisce l'assunzione con contratti a termine.

PRESIDENTE. Ma qui non si tratta di un contratto a termine.

GATTO. Dobbiamo chiamare dei giuristi per farci dire che cosa è un contratto a termine? Secondo me è una qualsiasi assunzione con tempi prestabiliti che tende a creare una sfasatura, o con la permanenza dell'impresa o con la durata dei lavori, e che ha la finalità di diminuire i diritti morali, giuridici e politici dei lavoratori i quali debbono rinunciare, a priori, ad ogni diritto di carattere sindacale. Noi, quindi, non possiamo autorizzare la Direzione generale dell'aviazione civile a violare la legge con una nuova legge. Per altro, ritengo che l'emendamento proposto dall'onorevole Azimonti si presti perfettamente a correggere questa stortura.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno dare lettura del parere espresso dalla I Commissione Affari costituzionali, in data 30 ottobre 1968:

« La I Commissione, constatato che il disegno di legge investe materia di competenza primaria della I Commissione, data la urgenza dell'approvazione sottolineata dal Ministro dei trasporti, in via eccezionale, rinuncia alla richiesta di competenza ed esprime parere favorevole, condizionato alla elevazione della durata del contratto al termine massimo di 120 giorni dell'anno solare ed alla introduzione della non rinnovabilità del contratto ».

A me sembra, lo ripeto, che tale parere e le considerazioni fatte da me e dal Sottosegretario possano tranquillare gli onorevoli colleghi circa la portata del provvedimento e le sue ripercussioni.

Ad ogni modo ricordo che oggetto del nostro esame è un provvedimento che sta facendo, come si dice, la « spoletta » tra Came-

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1969

ra e Senato e che quindi dobbiamo attenerci a quanto disposto dall'articolo 67 del nostro Regolamento. In base a questo articolo, noi possiamo deliberare soltanto sulle modifiche apportate dal Senato e possiamo, a nostra volta, introdurre nuovi emendamenti solo se in correlazione con quelli del Senato. Ossia, nella fattispecie, dobbiamo limitarci a deliberare sull'articolo 2, che è la sola modificazione introdotta dal Senato e che, per altro, non ha alcuna correlazione con l'articolo 1, sul quale si sono incentrate tutte le critiche, le perplessità e le proposte di modifica emerse dalla discussione. Questa è la mia opinione.

Per altro, poiché è ormai l'ora di interrompere i lavori secondo quanto concordato già

prima dell'inizio della riunione, ritengo che il seguito della discussione vada rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO